



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- PIERO Presidente
- ANTONIO Relatore
- FRANCESCO Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n. 69/2016  
depositato il 19/01/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T...-ALTRO 2011  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM...-ALTRO 2011  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T... 2011

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

LEGALE RAPPRESENTANTE  
VIA

difeso da:

VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 70/2016  
depositato il 19/01/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM...-ALTRO 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM... IVA-ALTRO 2010  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T... IRAP 2010

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

LEGALE RAPPRESENTANTE  
VIA

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 69/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/04/2016 ore 09:30

N°

1692

PRONUNCIATA IL:

16 APR. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

21 MAG. 2016

Il Segretario

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO  
(Carmela FRASSANTE)



(segue)

**difeso da:**  
VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 69/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/04/2018 ora 09:30

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi depositati il 19 gennaio 2016, [redacted], legale rappresentante della ditta [redacted] s.r.l., rappresentata e difesa come in atti, impugnava gli avvisi di accertamento nn. TVM [redacted] 2015 e TVM [redacted], emessi dalla Agenzia delle Entrate di Lecce e notificati rispettivamente il 20 e 17 novembre 2015.

Gli avvisi in questione sono stati emessi per il recupero di somme dovute ai fini IRES, IRAP, IVA e sanzioni per gli anni di imposta 2010 e 2011.

Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità della pretesa tributaria evidenziando la irregolarità delle sottoscrizioni e delle relative deleghe di cui agli avvisi sopra citati, nonché la inadeguatezza del metodo accertativo, ed infine lamentandosi delle carenze motivazionali degli stessi avvisi. Con motivi aggiunti rivendicava, altresì, la rilevanza nel caso di specie del principio del *giudicato esterno* con riferimento all'irrevocabile sentenza n. 3715/2015, emessa dalla II Sezione della C.T.P. di Lecce.

Parte resistente, regolarmente adita, si costituiva in giudizio rivendicando la legittimità della pretesa tributaria e delle ragioni indicate nell'avviso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, preliminarmente, riuniva, come richiesto dalle parti, i due suddetti ricorsi, ex art. 29 del D. L.vo n. 546/1992, perché evidentemente connessi oggettivamente e soggettivamente.

La Commissione, nel merito, rileva che la citata e irrevocabile sentenza n. 3715/2015, emessa dalla II Sezione della C.T.P. di Lecce, ha affrontato anche la questione dedotta nei ricorsi in esame circa l'utilizzazione di risparmi personali dei soci della ditta ricorrente versati per contanti nella cassa sociale (tramite una incontestata consulenza di parte). Ed invero, la sentenza in esame scaturisce da altro ricorso della ditta avverso altro e diverso avviso della Agenzia resistente, con riguardo all'anno di imposta 2009 ed ha statuito l'annullamento dell'avviso impugnato.

Ebbene, concorde, condivisibile e ormai unanime giurisprudenza di legittimità ha affermato l'applicabilità, anche nel processo tributario, del principio del c.d. *giudicato esterno* (cfr. Sezioni Unite Civili n. 13916/2006). E nel caso in esame tale principio è pacificamente applicabile in quanto non trova alcun ostacolo nell'autonomia dei periodi di imposta. Infatti, il giudicato formatosi sull'annullamento dell'accertamento tributario per l'anno di imposta 2009 si estende alle controversie riferite ad annualità diverse (e successive), nel caso in cui, come nella fattispecie de qua, i relativi accertamenti si basino sulla medesima attività istruttoria che ne costituisce il presupposto comune; l'ordinamento non può tollerare situazioni identiche decise in modo opposto (Cass. Civile, Sez. V.n. 26260/2016).

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

La complessità delle questioni dedotte e le pregresse oscillazioni giurisprudenziali impongono la compensazione delle spese di lite ex art. 15 del D. L.vo n. 546/1992.


★ 3

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati; spese compensate

Lecce, 16 aprile 2018

*Il Giudice Estensore*



*Il Presidente*

